



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

DELIBERAZIONE N° 41 DEL 12/10/2009

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

L'anno **duemilanove**, addì **dodici** del mese di **ottobre** alle ore **21.00** nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta straordinaria di prima convocazione.

All'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	P	A	N.	COGNOME E NOME	P	A
1	STRINA Dott. Paolo	SI		10	BURATTI Gaetano	SI	
2	CAGLIO Gabriele	SI		11	LORENZET Daniele	SI	
3	POZZI Alessandro		SI	12	MAGGIONI Diana	SI	
4	NEBULONI Marco	SI		13	BRAMBILLA Claudio	SI	
5	BELLANO Peraldo	SI		14	PIROVANO Angelo	SI	
6	BRIVIO Paolo	SI		15	VERGANI Stefano	SI	
7	TIENGO Angelo	SI		16	CASIRAGHI Stefano	SI	
8	MARCHIONI Florinda	SI		17	MAGGI Angelo	SI	
9	ARLATI Francesco	SI					

PRESENTI: 16

ASSENTI: 1

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE **RENDA DOTT.SSA ROSA** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Paolo Strina dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 5 dell'ordine del giorno.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

ASS. CAGLIO: Abbiamo avvertito la necessità di fare questo regolamento per poter gestire con una maggiore scioltezza le opportunità che potrebbero nascere a fronte di eventuali richieste di sponsorizzazione; il regolamento come avrete potuto leggere disciplina le condizioni e le modalità operative per favorire il ricorso da parte dell'Amministrazione alle sponsorizzazioni come opportunità innovativa di finanziamento delle proprie attività.

Le iniziative oggetto di sponsorizzazione dovranno essere inserite nel PEG con finanziamento a carico del bilancio oppure inserite in appositi elenchi allegati al PEG ma non finanziati, infine conseguenti a proposte definite in corso dell'anno dalla Giunta anche in adesione ad offerte spontanee provenienti da soggetti terzi e giudicate d'interesse pubblico.

Nel regolamento abbiamo inserito la possibilità dell'affidamento diretto fino a € 20.000 per la fornitura di beni e servizi e € 40.000 per i lavori pubblici, comprese le prestazioni professionali connesse all'opera; oltre queste soglie si adotterà una procedura negoziata ai sensi del regolamento comunale. La sponsorizzazione sarà regolata da un apposito contratto e sarà oggetto di periodiche verifiche per accertare la correttezza degli adempimenti convenuti. Approvato il regolamento ci auguriamo poi di poterlo utilizzare presto.

SINDACO: Questo regolamento è nato da un'esigenza che ci hanno fatto presenti gli uffici, l'avevamo scritto anche nel programma di mandato, stiamo cercando delle forme per risparmiare su alcuni interventi tra cui la sponsorizzazione, abbiamo in itinere alcune possibilità per cui c'è stato fatto presente che è importante approvare un regolamento.

Faccio presente che è arrivata una proposta di emendamenti da parte del Consigliere Francesco Arlati ed anche su questo poi abbiamo il parere di legittimità da parte della Dottoressa Renda; quindi chiedo al Consigliere Arlati se vuole illustrarli.

CONS. ARLATI: Sono emendamenti più che altro sulla forma e quindi sostituire articolo 1 con l'articolo 2 in quanto normalmente si mette prima l'oggetto e le finalità di un documento, poi le definizioni delle varie parole che vengono citate.

Poi c'è un emendamento all'articolo 1 comma 1 del regolamento, sostituire "bilaterale a prestazioni e corrispettivi" con "sinallagmatico" in quanto è il termine preciso di legge con cui s'identifica il contratto di sponsorizzazione. Qui vorrei fare un riferimento storico, la sponsorizzazione deriva dal latino spondeo, rendersi garanti, è un'assunzione di responsabilità in luogo di altri, mi rendo dunque garante e quindi prometto, è il caso del padre che attraverso la pronuncia della formula spondeo s'impegna a dare in moglie la propria figlia in sposa, o garantire la riparazione nel caso questo non avvenga. Questo è stato poi tradotto nel mondo moderno, nella società attuale c'è qualcuno che s'impegna ad effettuare un finanziamento, a procurare un vantaggio economico a colui che con il suo comportamento veicola il nome o il marchio dell'immagine del finanziatore, quindi questo nesso di reciprocità è il contratto di obbligazioni corrispettive, il Comune si obbliga a fare qualcosa e l'altra parte si obbliga allo stesso modo a rispondere all'obbligazione, quindi il termine giuridico esatto è sinallagmatico.

Poi modificare l'articolo 2 comma 1 del regolamento, è solo secondo me una correzione di forma, comunque emendare "come opportunità innovativa di finanziamento alle proprie attività", con "al fine di favorire innovazione e realizzare maggiori economie" in quanto penso lo scopo delle sponsorizzazioni per il Comune sia realizzare alcune economie, quindi un risparmio sulla spesa.

Poi un emendamento all'articolo 4, permettere le sponsorizzazioni con associazioni senza fini di lucro però costituite con atto notarile, quindi che abbiamo personalità giuridica riconosciuta in



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

quanto secondo il mio parere è dovuto perché il riconoscimento viene dato ad un'associazione se esistono i mezzi sufficienti per perseguire lo scopo che l'associazione si è data, nel caso di un contratto di sponsorizzazione penso che molte associazioni di questo Comune non sono riconosciute con atto pubblico, però è anche vero che se non viene specificato potrebbe arrivare una qualsiasi associazione, per dire i bevitori di birra, a chiedere la sponsorizzazione, una cosa che tutela sia l'Amministrazione che l'associazione stessa in quanto l'associazione poi risponde se non è riconosciuta, i soci rispondono direttamente e non con il patrimonio comune all'associazione, questo è quanto.

L'articolo 16 sugli aspetti fiscali mi sembra dovuto distinguere tre casi, l'erogazione di una somma di denaro da parte dello sponsor, al contratto si applica il regime dell'imposta sul valore aggiunto, quindi dell'IVA, e l'ente locale è tenuto ad emettere fattura per il relativo valore dell'importo. Se il contratto di sponsorizzazione ha come oggetto una prestazione di dare o di fare da parte dello sponsor si applica il regime dell'imposta sul valore aggiunto, quindi l'IVA, e l'ente locale è tenuto ad emettere fattura per il valore della promozione d'immagine attribuita allo sponsor e lo sponsor a sua volta deve emettere fattura per il valore dell'utilità fornita all'ente. Se il contratto di sponsorizzazione ha ad oggetto una promozione per la quale è prevista un'entrata tributaria e non un corrispettivo per il Comune, per esempio le classiche manutenzioni del verde pubblico con collocazione di cartelli pubblicitari, e quindi se la prestazione che viene esercitata dallo sponsor ricade su servizi che attengono al patrimonio indisponibile dell'ente, quindi al demanio pubblico, esclusi quindi i conferimenti in denaro o in altra natura, quindi prestazioni di dare o di fare, l'operazione non è rilevante ai fini IVA quindi non va emessa fattura.

Questo mi sembra un emendamento fondamentale in quanto sugli aspetti fiscali c'era scritto che sia l'ente pubblico che lo sponsor devono emettere fattura indicando il valore dell'intervento o la prestazione o la fornitura, ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sull'IVA, soprattutto il punto c), che chiedo d'inserire, dice che non è proprio così, quindi se si tratta di una sponsorizzazione per cui è prevista un'entrata tributaria non va fatturata, ne consegue un risparmio per l'Amministrazione Comunale.

Poi chiedo la revisione dell'articolo 6 del regolamento, questo l'ho citato nel documento che ho mandato, anche se comunque l'articolo 1322 del Codice Civile permette la libertà contrattuale, quindi era solo una conferma della possibilità di applicare il Codice degli appalti anche alle sponsorizzazioni, comunque ripeto l'articolo 1322 del Codice dice che le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto e quindi era solo una conferma.

SINDACO: Leggo il parere in ordine a questi emendamenti da parte degli uffici, in particolare della Dottoressa Renda, si tratta di questioni molto tecniche e quindi noi ci atteniamo strettamente al parere degli uffici rispetto all'accoglimento o meno perché non ci sono poi decisioni che vanno al di là della forma.

"In ordine alle proposte formulate si ritiene che le richieste di sostituzione dell'articolo 1 con l'articolo 2 sia meramente formale e non sostanziale e che non modifichi gli elementi costitutivi del regolamento proposto. Si formula pertanto parere contrario alla modifica.

La richiesta d'introduzione del termine "sinallagmatico" in sostituzione di "bilaterale a prestazioni corrispettive" sia contraria alle esigenze di semplificazione del linguaggio degli atti amministrativi senza modificare la sostanza del contenuto regolamentare. Si formula pertanto parere contrario alla modifica proposta.

La richiesta di modifica del comma 1 dell'articolo 2 non introduca nuovi elementi nel testo regolamentare, in quanto gli stessi contenuti seppure in altra forma sono espressi nel comma 2 dello stesso articolo. Si formula pertanto parere contrario alla modifica proposta.

Si precisa comunque che la non previsione nel regolamento di quanto indicato dal Consigliere Arlati con la parziale trascrizione dell'articolo 43 della legge 449/97, non modifica il testo legislativo che resta a tutti gli effetti in vigore. La richiesta di modifica del titolo dell'articolo 4 sia meramente



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

formale e non sostanziale e che non vari gli elementi costitutivi del regolamento proposto. Si formula pertanto parere contrario alla modifica.

La richiesta d'introduzione delle parole "costituite con atto notarile" sia già implicitamente contenuta nel testo regolamentare proposto, in quanto espressamente previsto dall'articolo 43 comma 1 della legge 449 del 27.12.97. Si formula pertanto parere contrario alla modifica proposta in considerazione del fatto che la legge è fonte legislativa primaria rispetto al regolamento.

Le proposte d'integrazione con le specifiche a), b) e c) al comma 2 dell'articolo 16 siano già comprese nella formulazione proposta dal comma 2 dove si fa specifico riferimento alla disciplina legislativa dell'IVA ed agli atti dell'Agenzia delle Entrate. Si formula pertanto parere contrario alle integrazioni proposte.

Sia condivisibile per le stesse suddette ragioni la proposta di eliminazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 16 anche in considerazione del fatto che i pareri in materia da parte dell'Agenzia delle Entrate sono costantemente aggiornati, vedi da ultimo la risoluzione 88E dell'11.07.2005. Si formula pertanto parere favorevole alla modifica proposta". Quindi l'abolizione dei commi 3 e 4 dell'articolo 16.

Si esprime infine parere contrario alla richiesta di revisione dell'articolo 6 del regolamento proposto, in quanto l'articolo 26 del Codice dei contratti, Decreto Legislativo 163/2006, stabilisce che ai contratti di sponsorizzazione ed ai contratti a questi assimilabili di cui siano parte un'Amministrazione aggiudicatrice ed un altro ente aggiudicatore ed uno sponsor che non sia un'Amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore avente ad oggetto i lavori di cui all'allegato 1), nonché gli interventi di restauro e manutenzione dei beni immobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alla tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, ovvero i servizi di cui all'allegato 2), ovvero le formule disciplinate dal presente Codice quando i lavori, i servizi e le forniture sono acquisiti o realizzati con cura a spese dello sponsor, si applicano i principi del trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto. Come si evince da quanto sopra riportato pertanto non è ammesso il caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore sia sponsor.

Le soglie fissate all'articolo 6 rimandano ai vigenti regolamenti comunali per l'acquisizione di beni e servizi in economia e per i lavori in economia sono previsti all'interno del Codice dei contratti, Decreto Legislativo 163/2006". Questo è il parere di legittimità.

Chiedo ai Consiglieri se ci sono interventi in merito.

CONS. BRAMBILLA: Diciamo che il regolamento è abbastanza ostico, non ho precisazioni né chiarimenti da chiedere, francamente è un argomento che non conosco, prima volta che lo affrontiamo.

Farei invece delle domande per capire la portata delle sponsorizzazioni, cioè nell'attività del Comune ne capitano tante di richieste di sponsorizzazioni? Di solito siamo abituati a ricevere richieste di patrocinio, cioè il contrario! Sponsorizzazioni ne abbiamo un unico esempio poco felice che è il parco di via Matteotti!

SINDACO: Ne abbiamo due perché anche l'impianto d'irrigazione del campo sportivo è stato fatto con sponsorizzazione, la casa dell'acqua è stata sponsorizzata parzialmente e quindi parte della spesa è stata coperta da sponsor ed abbiamo in itinere un paio di operatori di Osnago disponibili, lo posso anche dire, uno a gestirci una serie di vasi di fiori in piazza Vittorio Emanuele ed un altro a sistemare la parte a verde all'ingresso del Comune; poi ci stiamo dando da fare per cercarne altri onestamente.

CONS. BRAMBILLA: Poi volevo sapere se c'è un limite alle sponsorizzazioni, un limite d'importo perché si arriva fino a 40 e poi si va anche oltre, quindi direi che... alle sponsorizzazioni sulle



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

piccole cose sono anche personalmente favorevole, sulle grandi cifre cominciano a puzzare un po', direi che non so cos'abbia di tanto interessante il Comune da poter offrire su una sponsorizzazione più che la pubblicità, quattro cartelli che mette; sulle piccole cose finché mi dici metto le fioriere, metti giù il tuo nome, l'aiuola, ma oltre certe cifre direi che lo strumento può essere utilizzato anche impropriamente, direi che queste cose ve le lascio come riflessione.

Noi il regolamento lo votiamo, il primo che si vota, il Comune non ce l'ha ed è giusto che si doti, però con l'uso di questo strumento valutate anche la portata delle sponsorizzazioni.

SINDACO: Su questo possiamo anche concordare, nel senso che a parte eccezioni è chiaro che la maggior parte saranno sponsorizzazioni di piccola entità dovute anche al fatto che in alcuni casi è un ritorno d'immagine, ma in altri casi si tratta semplicemente di operatori economici di Osnago che magari hanno voglia di dare una mano al proprio paese e devo dire che fortunatamente andandoli a cercare stiamo avendo dei riscontri, credo che questo sia positivo.

Quindi dove possiamo chiaramente ne approfittiamo, accogliamo l'invito, è chiaro che gran parte delle sponsorizzazioni saranno di piccola entità perché è abbastanza normale, non siamo a Milano.

ASS. CAGLIO: Infatti l'aver messo questi due paletti, l'affidamento diretto fino a € 20.000 per beni e servizi e € 40.000 per lavori pubblici, dopodiché diciamo oltre queste soglie si adatterà una procedura negoziata, è da vedere, perché la sponsorizzazione potrebbe essere anche parziale su un'opera, stiamo a vedere cosa succede, magari ci fermiamo a quelle due – tre che ha elencato il Sindaco, stiamo a vedere insomma quello che serve.

CONS. NEBULONI: In merito alle sponsorizzazioni tutt'al più ci pareva interessante trovare in futuro degli strumenti adeguati per una valutazione di carattere etico delle sponsorizzazioni, quindi una riflessione futura da poter fare potrebbe essere in questo senso.

CONS. BRIVIO: Per chiarire, ci siamo consultati un attimo, il fiorista che cura i fiori la valutazione è anche abbastanza lampante nei fatti e fa riferimento alla professionalità di un operatore, anche magari al fatto che quest'operatore dà dei materiali, il suo lavoro ecc.; magari poniamo il caso, purtroppo come diceva Brambilla essendo la prima stesura di un regolamento simile non si pensano tutti gli aspetti, una manifestazione che in futuro si volesse fare sulla quale si proponessero come sponsor aziende esterne, che ben vengano da un certo punto di vista, però oggi c'è tutta un'esperienza anche in altri settori che magari può consigliare alla stesura di alcuni criteri etici molto semplici, per criteri etici intendo aziende che non abbiano certi tipi d'interesse in qualche modo intrecciabile all'attività dei Consiglieri Comunali.

SINDACO: Do la parola ad Arlati, rispondo solo a questo dicendo che nel regolamento, è scritto che comunque noi ci riserviamo il diritto di accettare o non accettare, perché giustamente ci sono una serie di ragionamenti anche più banali, faccio un esempio: se abbiamo la ditta di superalcolici che vuole sponsorizzarci la rotonda e poi diciamo ai giovani di non bere... è anche già vietato questo! Comunque abbiamo facoltà, eventualmente poi magari se ci diamo dei criteri è meglio, anche se io credo che poi darsi dei criteri non esaurisce mai tutti i casi, qualcosa te la dimentichi.

CONS. ARLATI: Comunque riferito a questo anche come indicato nello schema del regolamento sulle sponsorizzazioni escludere per esempio associazioni con fini politici, associazioni con fini religiosi, ...

SINDACO: Nell'articolo 13 dove si parla di rifiuto alle sponsorizzazioni dice, lo leggo così almeno è chiaro che ci sono già dei paletti: "l'Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio si



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora ritenga che possa derivare un conflitto d'interesse tra l'attività pubblica e quella privata; ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative; la reputi inaccettabile per motivi di pubblico interesse. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni la cui pubblicità abbia ad oggetto propaganda di natura politica, sindacale, filosofica, religiosa; promozione di tabacco, prodotti alcolici e farmaceutici, materiale pornografico a sfondo sessuale; messaggi offensivi incluse le espressioni di fanatismo ed esaltazione del razzismo; il mancato rispetto delle pari opportunità tra generi e/o diverse etnie. Sono esclusi i soggetti che nelle proprie attività siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per violazione di uno dei seguenti principi: diritto alla sicurezza, alla salute delle persone, diritti dei lavoratori, obblighi riguardanti la tutela dei consumatori e la protezione dell'ambiente. Sono escluse le imprese a qualunque titolo coinvolte nella produzione, commercializzazione, finanziamento ed intermediazione di armi di qualsiasi tipo. L'Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta adeguatamente motivata può rifiutare sponsorizzazioni che pur non rientrando tra i casi previsti dai precedenti commi, siano in contrasto con le proprie finalità".

Quindi mi sembra che già quanto emerso sia contenuto sostanzialmente.

CONS. PIROVANO: Visto che uno degli sponsor è chi fa il parco Matteotti, volevo chiedere a te o a Tiengo ma negli ultimi 20 metri continuano a portare lì e a portare via terra, è 15 giorni che le ruspe sono lì negli ultimi 20 m.

ASS. TIENGO: Sì, lo sappiamo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Osnago, in linea con la normativa vigente, intende disciplinare le condizioni e le modalità operative per favorire il ricorso da parte dell'Amministrazione Comunale alla sponsorizzazione, come opportunità innovativa di finanziamento delle proprie attività;

Ritenuto a tal fine di adottare un regolamento in materia;

Visto l'allegato "Regolamento comunale per la gestione delle sponsorizzazioni" nelle risultanze del testo proposto, che si compone di n. 19 articoli;

Ritenuto detto regolamento meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi resi dai 16 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare il "Regolamento comunale per la gestione delle sponsorizzazioni" che, composto da n. 19 articoli, è unito alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. Di disporre che al regolamento venga data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio e nel sito internet del Comune;
3. Di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.

Publicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa
